

# **AISEM**

**ASSOCIAZIONE ITALIANA SISTEMI DI SOLLEVAMENTO,  
ELEVAZIONE E MOVIMENTAZIONE**

## **S T A T U T O 2020**

### **Art. 1°) COSTITUZIONE E SEDE**

Fra le imprese dei seguenti settori: carrelli elevatori, apparecchi di sollevamento, trasporto continuo, scaffalature, magazzinaggio e piattaforme, nonché di attrezzature, accessori e componenti è costituita all'interno e nell'ambito della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine, ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa, un'Associazione denominata AISEM - Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento Elevazione e Movimentazione.

Nel Comitato Nazionale Italiano della Federation Europeen de la Manutention (FEM) L'AISEM rappresenta per l'Italia le Sezioni di sua pertinenza.

La partecipazione all'Associazione AISEM. è aperta anche ad altri gruppi che abbiano affinità di mercato o di regolamentazioni tecniche o legislative o problemi tecnologici comuni.

L' AISEM ha sede in Milano negli stessi uffici della ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine, ma può costituire sedi e uffici in altre località.

### **Art. 2°) SCOPI**

L'AISEM, escludendo dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, ha lo scopo di prendere in esame lo studio e la risoluzione dei problemi specifici della Associazione e di assistere le imprese partecipanti in tutto quanto possa riferirsi alla loro attività di settore.

A tal fine l'AISEM si propone di:

- a) favorire ed incrementare la qualità e la produzione dei settori, promuovendone lo sviluppo, la conoscenza e la diffusione.
- b) promuovere studi e ricerche di mercato anche con l'ausilio di statistiche di produzione e di vendita;
- c) sviluppare iniziative promozionali (fiere, seminari, convegni, pubblicazioni) anche in collaborazione con i preposti enti governativi;
- d) mantenere rapporti con Associazioni industriali nazionali ed estere interessanti l'attività della Associazione;
- e) studiare e promuovere la risoluzione di problemi tecnici, economici, commerciali, normativi, legali e fiscali interessanti l'Associazione intervenendo ove è necessario nelle sedi opportune presso Enti ed Autorità;
- f) dare efficiente collaborazione ad enti ed istituti preposti ad emettere norme e disposizioni interessanti l'attività del settore;
- g) sviluppare iniziative che abbiano lo scopo di migliorare la conoscenza dei metodi di impiego delle macchine ed apparecchiature;
- h) favorire l'unificazione e la standardizzazione della terminologia tecnica e delle caratteristiche delle macchine ed apparecchiature;
- i) realizzare ogni altra iniziativa che gli Organi di AISEM vogliano proporre ed approvare.

- l) promuovere la conoscenza e la diffusione di un marchio che qualifichi l'essere membri dell'Associazione.

L'Associazione persegue le predette finalità improntando i propri comportamenti al Codice Etico e alla Carta dei Valori associativi di Confindustria, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

### **Art. 3°) SOCI**

Possono appartenere all'Associazione:

- a) In qualità di Soci Ordinari: le Imprese considerate nell'art. 1.
- b) In qualità di Soci Aggregati: Istituzioni, Enti, Imprese che svolgono attività integrate o connesse con quelle sopra elencate.
- c) Per l'appartenenza all'AISEM è necessaria l'adesione all'ANIMA

### **Art. 4°) ISCRIZIONE**

La domanda di ammissione deve essere presentata su modulo predisposto dall'ANIMA - dal legale rappresentante della Società interessata e deve essere corredata da tutti i documenti richiesti.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello dell'ANIMA.

Le domande di iscrizione sono sottoposte all'approvazione del Presidente Aisem e Consiglio di Presidenza Anima. Verrà informato il Capo Gruppo di pertinenza.

### **Art. 5°) ESCLUSIONE DEI SOCI**

1. La qualità di Socio della Associazione si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione di attività;
- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza della Federazione stessa;
- d) per espulsione; per violazione degli obblighi previsti dallo Statuto, come previsto dallo statuto ANIMA e

sentito il parere dell'Associazione cui l'Associato appartiene il Consiglio Generale ANIMA delibera sull'espulsione dalla Federazione; contro il provvedimento di esclusione il socio può fare ricorso come previsto da statuto ANIMA.

- e) per dichiarazione di fallimento con sentenza passata in giudicato. Per tutte le altre procedure concorsuali il Consiglio di Presidenza ANIMA ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di situazioni complesse.

2. Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali fino alla decorrenza del biennio di iscrizione in corso. Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi sociali continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b) e d) ed e) del presente articolo, la cessazione degli obblighi sociali è immediata.

5. In seguito a infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, il Consiglio di Presidenza ANIMA delibera la risoluzione unilaterale del rapporto associativo, senza possibilità di ricorso ai Proviviri Federativi. La risoluzione ha come conseguenza la

cessazione immediata di tutti i diritti e doveri associativi e la permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

Con la risoluzione del rapporto associativo nonché all'atto della formalizzazione delle dimissioni, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

## **Art. 6°) GRUPPI MERCEOLOGICI DI AISEM**

L'associazione è organizzata, per finalità operative, in Gruppi Merceologici. Nei Gruppi vengono discussi i temi di interesse particolare di ciascun settore.

I Gruppi sono i seguenti:

Carrelli Industriali, Attrezzature e Componentistica  
Gru mobili  
PLE  
Scaffalature CISI  
Sistemi intralogistici  
Sollevamento  
Trasporti continui

Così come nell'ambito dell'associazione, ogni gruppo al proprio interno può organizzare sottogruppi di lavoro su temi specifici.

Ciascun gruppo provvederà al finanziamento delle proprie iniziative speciali.

## **Art. 7°) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi di AISEM

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti;

Tutte le cariche di AISEM sono gratuite e possono essere assunte da Amministratori, Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri, Dirigenti e Delegati delle aziende associate.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di due bienni consecutivi, per un massimo di 6 anni consecutivi.

Le riunioni degli organi associativi possono tenersi in presenza o via videoconferenza o in forma mista e idem le votazioni delle stesse.

## **Art. 8°) ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari; può deliberare in seduta ordinaria oppure per referendum epistolare.

Il Presidente decide quale metodo di votazione sia opportuno adottare, valutata la disponibilità delle imprese a partecipare ad una seduta ordinaria.

L'Assemblea è costituita dalle imprese facenti parte della AISEM tramite i loro legali rappresentanti, i quali hanno la facoltà di farsi sostituire da una persona scelta tra i Dirigenti o altre Persone della propria impresa o da altri membri di AISEM con speciale delega scritta. Non è ammessa più di una delega per la stessa persona.

Ad ogni socio ordinario spetta un voto se il Socio ha un fatturato inferiore a 30.000.000 di euro, due voti se il Socio ha un fatturato superiore ai 30.000.000 di euro e fino a 50.000.000 di euro, tre voti se il socio ha un fatturato superiore a 50.000.000 di euro. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle imprese iscritte all'AISEM. La convocazione dovrà avvenire per iscritto e, salvo casi di urgenza, dovrà essere inviata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei voti (metà più uno) mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti. La seconda convocazione, salvo che non sia diversamente indicato nell'avviso, si intende fissata una ora dopo la prima. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e senza tenere conto degli astenuti. Prevalde, in caso di parità, il voto del Presidente.

Per le modifiche di Statuto è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei Soci.

Le votazioni per le cariche associative devono avvenire per scrutinio segreto. Nel caso di votazioni via web verranno utilizzati strumenti informatici adeguati con adeguati livelli di segretezza.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci. Non sono ammessi all'esercizio del diritto di voto i soci che non sono in regola con i versamenti delle quote associative.

## **Art. 9°) COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ha il compito:

- a) di fissare le direttive di massima per l'attività di AISEM e di definire la competenza di AISEM stessa ed i suoi limiti in riferimento alle voci merceologiche del settore;
- b) di trattare i problemi di carattere generale pertinenti all'attività di AISEM
- c) di procedere alla elezione di un minimo di 8 membri del Consiglio Generale e di eleggere il Presidente tra quello/i proposto/i dal Consiglio Generale
- d) di discutere e deliberare sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Generale;
- e) di fissare l'entità delle quote sociali e le modalità di esazione;
- f) ulteriori contribuzioni potranno essere richieste per il funzionamento dei settori che compongono l'AISEM;
- g) di costituire organi consultivi e/o consorziali fra imprese operanti in settori omogenei per obiettivi specifici;
- h) di delegare le proprie funzioni al Consiglio Generale di AISEM;
- i) di deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto, secondo le modalità previste all'art. 8;
- l) di deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Generale
- m) di deliberare l'adesione dell'AISEM ad altre Associazioni mediante l'iscrizione dei soci;

L'Assemblea può costituire commissioni e gruppi di lavoro (organi consultivi) fra le imprese socie di AISEM per l'esame e lo studio di particolari problemi.

Ogni Commissione elegge nel suo seno un Coordinatore.

La convocazione di ogni singola commissione viene fatta dal proprio Coordinatore quando lo ritenga opportuno oppure su richiesta di due membri.

Le commissioni si pronunciano sui problemi loro sottoposti dal Consiglio Direttivo o esprimono autonomamente pareri su specifici problemi e li trasmettono al Consiglio Direttivo stesso.

## **Art. 10°) CONSIGLIO GENERALE**

Il Consiglio Generale dell'Associazione è composto dai Capi Gruppo e dai membri eletti dall'Assemblea.

Il gruppo Sollevamento (ex sezione 1 che aveva inglobato negli anni la ex sezione 9) dovrà essere sempre rappresentata all'interno del Consiglio da un Vice- Capo Gruppo in aggiunta al Capo Gruppo. Il Consiglio Generale sarà quindi composto da : 1 Presidente – 6 Capi Gruppo + 1 Vice Capo Gruppo – membri eletti dall'Assemblea. Il numero di consiglieri eletti deve essere compreso tra i 8 e 15.

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima; nei casi di urgenza può avvenire anche con pec da inviarsi due giorni prima.

Il Consiglio si riunirà almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi Componenti.

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei suoi Componenti. Ciascun membro del Consiglio Generale ha diritto ad un voto. Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti e in casi di parità prevale il voto del Presidente.

Decadono dalla carica i Componenti che senza giustificato motivo non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.

## **Art. 11°) COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE**

Il Consiglio Generale:

- a) esegue le delibere dell'Assemblea;
- b) esamina le candidature alla Presidenza, che devono essere richieste dalla Segreteria almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato completo di 6 anni salvo eventuali dimissioni e propone il/i nominativi dei candidati all'assemblea
- c) agisce per delega dell'Assemblea nei compiti che questa gli conferisce;
- d) esamina le relazioni ed i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera su ogni atto di carattere finanziario anche se eccedente l'ordinaria amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- f) sviluppa piani di studi sia per mandato diretto dell'Assemblea sia per propria iniziativa e promuove tutti gli atti che ritenga utili per il conseguimento dei fini di AISEM, di concerto con l'ANIMA;
- g) incarica eventuali organi consultivi di studiare ed esprimere pareri su problemi specifici;
- h) ratifica le convenzioni stipulate dal Presidente con altre Associazioni di categoria.

## **Art. 12°) IL PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta l'AISEM avanti a terzi ed in giudizio .Viene eletto dall'assemblea su proposta del Consiglio Generale. Propone i Vice Presidenti. Il Presidente provvede:

- a) all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Generale;

- b) prende, in caso di improrogabile necessità, decisioni di urgenza anche se di competenza dell'Assemblea o del Consiglio Generale, salvo ratifica;
- c) delega, d'accordo con il Consiglio Generale, eventuali incarichi speciali a persone appartenenti a ditte associate, competenti in particolari problemi.  
Nell'eventualità di incarichi a persone estranee all'AISEM, le stesse riceveranno le istruzioni dal Presidente e saranno tenute ad agire entro le direttive generali di AISEM e della Federazione.
- d) vigila e cura il funzionamento di AISEM ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto.

E' di diritto Consigliere di ANIMA, Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Generale e, su decisione del Consiglio Generale è coadiuvato vicariamente dai Vice Presidenti.

### **Art. 13°) I VICE PRESIDENTI**

I Vice Presidenti possono sostituire il Presidente nel caso vengano delegati da quest'ultimo o dal Consiglio Generale. La carica di Vice Presidente ha la stessa durata di quella del Presidente.

I Vice Presidenti non possono far parte del medesimo gruppo imprenditoriale del Presidente e non possono esserci più Vice Presidenti dello stesso gruppo imprenditoriale. Il Presidente può nominare minimo 2 massimo 4 Vice Presidenti.

Ad uno dei Vice Presidenti verrà data la delega ai rapporti economici con il compito di supervisionare andamento economico dell'associazione.

### **Art. 14°) I CAPI GRUPPO**

I Capi Gruppo rappresentano i singoli gruppi AISEM e

- a) vengono eletti dai singoli gruppi in occasione di riunioni degli stessi;
- b) la loro carica ha la stessa durata delle carica di consigliere ma possono essere rieletti senza alcun limite;
- c) rappresentano in Consiglio Generale i soci del gruppo e hanno il compito di portare le questioni/esigenze del settore che rappresentano
- d) vigilano e promuovono l'attività del singolo gruppo

Sono di diritto nel Consiglio Generale AISEM.

### **Art. 15°) RESPONSABILE ASSOCIATIVO**

Il Responsabile Associativo collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

Il Responsabile Associativo sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo Statuto.

Coordina le iniziative ed attività dei gruppi individuati all'art. 6.

Collabora con le altre aree della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'Associazione.

### **Art. 16°) PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri della Federazione costituirà il riferimento per tutte le sezioni e per tutti gli Associati di AISEM.

## **Art. 17°) FONDO COMUNE**

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi versati dagli associati ad ANIMA che li amministra in nome e per conto di AISEM

I contributi versati non sono restituibili. Il socio che per qualunque motivo esca dall'AISEM non ha alcun diritto sul fondo comune. In nessun caso possono essere richieste anticipazioni all'AISEM

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Le deliberazioni relative alle spese per il funzionamento di AISEM devono essere sempre accompagnate dalla indicazione specifica dei mezzi per la loro copertura.

## **Art. 18°) QUOTE DI ASSOCIAZIONE**

Ciascun socio è tenuto a pagare la quota di associazione secondo quanto stabilito dall'Assemblea, le contribuzioni stabilite dalla Federazione e le contribuzioni deliberate da ciascuno dei gruppi merceologici dell'Associazione per progetti speciali.

Le quote verranno fissate dalla Assemblea stessa su proposta del Consiglio Generale.

## **Art. 19°) ESERCIZIO SOCIALE**

Alla fine di ogni esercizio il Responsabile Associativo, insieme all'amministrazione di ANIMA, deve compilare un conto consuntivo della gestione, nonché un preventivo per l'esercizio successivo.

Verranno poi inviati in primis al Presidente e poi al Vice Presidente con delega ai rapporti economici.

Il Consiglio Generale AISEM li presenterà poi all'Assemblea AISEM per l'approvazione.

## **Art. 20°) SCIoglimento**

Lo scioglimento di AISEM può avvenire con delibera della Assemblea a maggioranza di tre quarti dei voti di tutti gli iscritti alla stessa e sentito il parere della Federazione ANIMA

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge.

Per disciplinare quanto non stabilito dal presente statuto verrà applicato lo Statuto ANIMA

## **Revisione – MILANO dicembre 2020**

(Revisioni superate : MILANO gennaio 2016 - MILANO 20 Settembre 2010 - MILANO 5 marzo 2002)